

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

N

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 MAR. 1999

ADDI 23 MAR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GIASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ANATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Antonio	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michela	"
FEDERICO	Maurizio	"	PIZZITELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... OMISSIS

COSENTINO, CIOFFARELLI, MARRONI E META.

ASSENTE: _____

DELIBERAZIONE N° 1524

OGGETTO : Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 58 del regolamento del Comune di San Gregorio da Sassola relativo ai servizi pubblici non di linea del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente adottato dal C.C. con delibera n. 33 dell'8.6.98, così come modificato dalla deliberazione del C.C. del 1.2.99, n. 3.



OGGETTO: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 19926 , n. 58 del regolamento del Comune di San Gregorio da Sassola , relativo ai servizi pubblici non di linea del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente adottato dal C.C. con deliberazione n. 33 dell'8.06.98, così come modificato dalla deliberazione del C.C. del 1.02.1999, n. 3.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la legge 15 gennaio 1992 , n. 21;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la propria deliberazione del 24.11.1998, n. 6437, con la quale sono stati approvati i regolamenti del Comune di san Gregorio da Sassola relativi al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente e al servizio di TAXI;

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 1.02.99 , con la quale il Comune di San Gregorio da Sassola ha stabilito di modificare, come segue, gli articoli del regolamento comunale servizio di autonoleggio da rimessa con conducente adottato dal C.C. con deliberazione n. 33 dell'8.06.98, così come integrata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 30.09.98, di seguito riportati:

- Art. 7 comma 1, " le licenze per l'esercizio di N.C.C. sono rilasciate, in caso di più concorrenti, per concorso pubblico per titoli ed esami ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti";
- Art. 3 comma 2, " Il numero ed il tipo dei veicoli destinati al servizio di N.C.C. sono stabiliti in numero di dieci".

VISTO l'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 19926 , n. 58 che prevede che i regolamenti comunali concernenti i servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21, adottati dal competente organo comunale, sono soggetti ad approvazione da parte della Regione, che vi provvede mediante deliberazione della Giunta regionale;

CONSIDERATO che ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della medesima L.R. 58/93 l'approvazione è subordinata alla condizione che ciascun regolamento sia redatto con l'osservanza dei principi e dei criteri contenuti nella più volte citata L.R. 58/93;

DATO ATTO che le modifiche sopra riportate riguardanti il regolamento dei servizi pubblici non di linea del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente adottato dal C.C. con deliberazione n. 33 dell'8.06.98, così come integrata dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n.60 del 30.09.98 e n. 3 del 1.02.1999, sono conformi ai principi citati;



CONSIDERATA la richiesta di approvazione del Comune di San Gregorio da Sassola;

all'unanimità

DELIBERA

del 30.09.98 e n. 3 del 10.02.1999.

- Art. 7 comma 1, " le licenze per l'esercizio di N.C.C. sono rilasciate, in caso di più concorrenti, per concorso pubblico per titoli ed esami ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti";
- Art. 3 comma 2, " Il numero ed il tipo dei veicoli destinati al servizio di N.C.C. sono stabiliti in numero di dieci".

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 5 maggio 1997, n. 127.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

20 APR. 1999



IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N. 3 del Reg. 01/02/99 Data 01/02/99

OGGETTO: Modifica Regolamento per l'espletamento del servizio di N.C.C..

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno primo del mese di febbraio
 alle ore 18,00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Urgente
 Alla stra convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
CAROCCHI Franco	Si		SCACCHETTI Donatella	Si	
IANNILLI Massimo	Si		VIOLETTI Alfredo	Si	
MASTRANTONIO Marco		Si	COLAGROSSI Giovanni Loreto	Si	
CARELLI Marco Vinicio	Si		MORELLI Claudio	Si	
CONTI Maria	Si		DE PADLIS Angelo		Si
DI DOMENICANTONIO Marina	Si		GIRDENI Elena		Si
PALOMBI Giulio	Si				

Assognati n. 13
 In carica n. 13

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:

Presenti n. 10
 Assenti n. 3

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg. DI DOMENICANTONIO Natalino

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: Sindaco

- Presiede il Signor DR. SSA VINCENZA PALOCCI nella sua qualità di DR. SSA VINCENZA PALOCCI
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il Segretario comunale DR. SSA VINCENZA PALOCCI

La seduta è chiusa

- Nominati scrutatori i Signori: DR. SSA VINCENZA PALOCCI

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno DR. SSA VINCENZA PALOCCI che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 17, comma 85, della legge 15 maggio 1997, n. 127, hanno espresso parere favorevole.



I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

- Visto il regolamento comunale servizio di autonoleggio da rimessa con conducente adottato dal C.C. con deliberazione n. 33 dell'08.06.98, cos come integrata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30.09.98 che ha modificato il comma 2 dell'art. 3, stabilendo in n. 3 i veicoli destinati al servizio di N.N.C.

- Stabilito di modificare il comma 1 dell'art. 7 come segue:

* Le licenze per l'esercizio di N.C.C. sono rilasciate, in caso di più concorrenti, per concorso pubblico per titoli ed esami ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti

- Stabilito altresì di modificare il comma 2 dell'art. 3 come segue:

* Il numero ed il tipo dei veicoli destinati al servizio di N.C.C. sono stabiliti in numero di 10

- Visto l'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 1926, n. 58, che prevede che i regolamenti comunali concernenti i servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, adottati dal competente organo comunale, sono soggetti ad approvazione da parte della Regione, che vi provvede mediante deliberazione Regionale

- Vista la legge 21/92

- Vista la legge regionale n. 58/93

- Vista la legge 142/90 e ss.mm. ed ii.

- Con Voti:

Consiglieri presenti	n. 10
Voti Favorevoli	n. 10
Voti Contrari	n. //
Consiglieri Astenuti	n. //

D E L I B E R A

Per le motivazioni richiamate in narrativa e che qui si intendono riportate anche se non materialmente ritrascritte:

1) Modificare il comma 1 dell'art. 7 come segue:

* Le licenze per l'esercizio di N.C.C. sono rilasciate, in caso di più concorrenti, per concorso pubblico per titoli ed esami ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti

2) Modificare il comma 2 dell'art. 3 come segue:

* Il numero ed il tipo dei veicoli destinati al servizio di N.C.C. sono stabiliti in numero di 10

3) Di rimettere copia della presente al competente assessorato regionale ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 1926, n. 58, per la definitiva approvazione

2) Con separata votazione

Consiglieri presenti	n. 10
----------------------	-------

Voti	Favorevoli	n. 10
Voti	Contrari	n. //
Consiglieri	Astenuti	n. //

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente Eseguibila
ai sensi dell'Art. 47 Legge 142/90.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:

(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

l.to..... CAROCCI Franco

Il Segretario Comunale

l.to..... Dr.ssa Vincenza PALOCCI

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **Il Consigliere** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

l.to..... XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

A.P.n. 35 del

14 FEB. 1999

— che la presente deliberazione:

È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 14 FEB. 1999 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 47, comma 1, legge n. 142/1990);

È stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n. 508, in data 14 FEB. 1999:

in quanto trattasi di materia prevista dall'art. 17, comma 33, della legge n. 127/1997;

per iniziativa della Giunta Comunale (art. 17, comma 34, legge n. 127/1997);

a richiesta dei signori consiglieri (art. 17, commi 38 e 39 legge n. 127/1997).

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Dalla Residenza comunale, li 14 FEB. 1999

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Vincenza PALOCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

— che la presente deliberazione:

È divenuta esecutiva il giorno.....:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2, legge n. 142/1990);

decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art. 17, comma 40, legge n. 127/1997)

essendo stati trasmessi in data....., i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in data..... (art. 17, comma 42, legge n. 127/1997);

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

avendo l'organo di controllo, con lettera n....., in data....., comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 17, comma 40, legge n. 127/1997);

Ha acquistato efficacia il giorno....., avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n....., in data..... (art. 17, comma 39, legge n. 127/1997);

È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 47, comma 1, legge 142/1990, per quindici giorni consecutivi dal..... al.....

Dalla Residenza comunale, li 14 FEB. 1999

Il Responsabile del Servizio

l.to.....



Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li.....



Il Responsabile del Servizio



COMUNE DI S. GREGORIO DA SASSOLA

C.A.P. 00010

PROVINCIA DI ROMA

Tel. 0774 - 480014

C.F. 02493010587

Fax 0774 - 480004

P.IVA 01064701004

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE



INDICE GENERALE

ART.	1	DISCIPLINA DEL SERVIZIO
ART.	2	DEFINIZIONE DEL SERVIZIO.
ART.	3	DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DEL TIPO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO.
ART.	4	MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.
ART.	5	AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART.	6	REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO.
ART.	7	MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE
ART.	8	CONTENUTI DEL BANDO
ART.	9	COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
ART.	10	COMMISSIONI DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.
ART.	11	ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO
ART.	12	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ART.	13	MATERIE D' ESAMI
ART.	14	ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA.
ART.	15	TITOLI DI PREFERENZA
ART.	16	INIZIO DEL SERVIZIO
ART.	17	VEICOLI DI SCORTA
ART.	18	COMPORTEMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO.
ART.	19	INTERRUZIONE DEL TRASPORTO
ART.	20	TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP
ART.	21	IDONEITA' DEI MEZZI
ART.	22	TARIFFE
ART.	23	TURNI ED ORARI DI SERVIZIO
ART.	24	BAGAGLI E ANIMALI
ART.	25	FORZA PUBBLICA
ART.	26	DIFFIDA
ART.	27	SANZIONI
ART.	28	SOSPENSIONE DELLA LICENZA
ART.	29	REVOCA DELLA LICENZA
ART.	30	PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
ART.	31	DECADENZA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE
ART.	32	IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
ART.	33	INFORMAZIONI ALLA C.C.I.A.A.
ART.	34	ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI
ART.	35	ENTRATA IN VIGORE

COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA
(Prov. di Roma)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1

Disciplina del servizio

Tale servizio altresì disciplinato dalle seguenti norme.

- a) dalle direttive regionali in materia, ai sensi del art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n.21;
- b) dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616,
- c) dal D.Lgvo 30 aprile 1992, n.285 e succ. modificazioni ed integrazioni (nuovo Codice della Strada);
- d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- e) dal D.M. 18 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linee;
- f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- g) dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- h) dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- i) dalla Legge Regionale 26 ottobre 1993 n. 58
- l) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2

Definizione del servizio.

Il servizio N.C.C. provvede al trasporto individuale di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. L'autoservizio compiuto a richiesta dell'utenza si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Art. 3

Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio.

Il numero e il tipo dei veicoli destinati al servizio di N.C.C. sono stabiliti in n. 10.

Il numero dei veicoli da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità è stabilito in una unità.

Le autovetture non devono essere inferiori a 1400 cc.

Art. 4

Modalità per lo svolgimento del servizio.

L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità della licenza di cui all'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n.21.

La licenza è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della legge n.21/92.

E' consentito conferire la licenza d'esercizio agli organismi indicati nel 10 comma del citato art. 7 della legge n.21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso la licenza non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

La licenza riferita ad un singolo veicolo.

E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Unitamente alla licenza il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5o comma dell'art 12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del Comune, la scritta "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente purchè iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. n.21/92.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art. 5

Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

I titolari di licenza di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale.

La prestazione del servizio per destinazioni oltre il territorio comunale facoltativa.

E' consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. In tali casi dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.

La prenotazione del servizio N.C.C. di norma vietata, salvo i casi di cui al comma precedente.

Art. 6

Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio.

Possono essere titolari di licenza per il servizio di N.C.C. le persone fisiche italiane o appartenenti agli stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità.

Art. 7

Modalità per il rilascio delle licenze

Le licenze per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate, in caso di più concorrenti, per concorso pubblico per titoli ed esami ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze rilasciate.

Il concorso indetto dalla Giunta Comunale.

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92 rilasciata dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese della Comunità Economica Europea.

Art. 8

Contenuti del bando

Il bando di concorso per l'assegnazione della licenza deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo della licenza da rilasciare;
- b) classificazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per le valutazioni delle domande presentate.

Art. 9

Commissione consultiva comunale

E' istituita la commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea (taxi o noleggio veicoli con conducente) e per l'applicazione del presente regolamento.

La commissione comunale formata da: Segretario Comunale, che la presiede, da un rappresentante del Comune stesso o

da un funzionario della Regione del settore trasporti, da un rappresentante delle organizzazioni di categoria pi-rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante delle organizzazioni degli utenti.

La commissione comunale istituita con provvedimento del Responsabile del Servizio e presieduta dal Segretario Comunale.

La Commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato e con preciso riferimento alle posizioni espresse dei vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportati nel verbale della seduta.

Funge da segretario della commissione un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla quinta.

La commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4o comma dell'art. 4 della legge 21/92, nonché le seguenti funzioni: cura l'applicazione del Regolamento e controlla che il servizio si svolga correttamente.

Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione attribuito al Presidente della stessa, che altresì tenuto a riunire la Commissione entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno tre componenti della commissione.

La commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici di linea.

La commissione decide a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La commissione consultiva comunale dura in carica quattro anni a far tempo dalla esecutività delle deliberazioni di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati.

Art. 10

Commissioni di concorso per l'assegnazione delle licenze di noleggio con conducente.

Il Responsabile del Servizio nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze di N:C.C..

La commissione di concorso composta da 3 membri esperti del settore fra cui il Segretario Comunale o il Dirigente del Servizio interessato, che la presiede.

La commissione di cui al presente articolo dura in carica 4 anni. Essa convocata dal presidente rispettando il termine di cui alla lett. d) del precedente articolo 8.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla quinta, designato dal Segretario Comunale.

Art. 11

Attività delle commissioni di concorso

Le commissioni di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redigono il relativo elenco di candidati

ammessi che successivamente affisso all'albo pretorio del Comune e nei locali ove si svolgono gli esami.

La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, entro un termine prestabilito dalla Commissione.

La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati del bando. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità del servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate. Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel Comune o in altro del territorio nazionale.

Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci voti. Alla visione dei compiti scritti, alle interrogazioni orali e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi in relazione alle domande presentate dai candidati relative all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, il Responsabile del Servizio provvede, se necessario, ad integrare la commissione con esperti nelle lingue prescelte dai candidati. In questo caso muta, proporzionalmente all'inserimento dei nuovi commissari, il sistema di valutazione complessiva e delle singole prove.

Art. 12 Presentazione delle domande

Le domande per l'assegnazione della licenza per N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune su carta legale, indirizzata all'ufficio comunale competente. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione al ruolo conducenti;
- b) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento;
- c) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Per il rilascio della licenza il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida di veicoli secondo le vigenti norme del

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero, alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.

E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 25
Forza pubblica

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto;

L'eventuale retribuzione del servizio prestato assoggettato alle norme di legge.

Art. 26
Diffida

Il responsabile del servizio diffida il titolare della licenza quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;
- d) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
- e) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare che sia già diffidato una volta che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 27
Sanzioni

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza di esercizio tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzione amministrative di tipo accessorio quali sospensione o la revoca della licenza.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n.383 e dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n.689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento così punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000 per la violazione del comma 6o dell'art. 4, dell'art. 20, del comma 3^o dell'art. 22;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per la violazione del 1o e dell'ultimo comma dell'art. 4, del 1^o comma dell'art. 22, dell'art. 24.

La sanzione amministrativa accessoria applicata dal Responsabile del Servizio, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.

Al sensi dell'art. 107 del R.D. 3 marzo 1934, n.383, per la violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria, ammesso, a titolo di pagamento in misura ridotta, il pagamento di una sanzione pari al minimo edittale, nelle mani dell'agente accertatore al momento della contestazione della violazione o entro 60 giorni dalla contestazione stessa o dalla data di notificazione del verbale di accertamento, mediante versamento della somma nei modi prescritti.

Il Consiglio Comunale provvede ad aggiornare ogni due anni gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo .

Art. 28 Sospensione della licenza

La licenza d'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del Servizio competente sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali commesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comunicata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 29 del presente Regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali commesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi a quelli autorizzati;
- g) prestazioni del servizio con contachilometri regolarmente funzionanti.

Art. 29 Revoca della licenza

Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art.9 del presente Regolamento, dispone la revoca

della licenza nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare della licenza, vengono a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 27;
- c) quando la licenza sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 18;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi o a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore a due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni al presente Regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

La licenza è altresì soggetta a revoca allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 13.

In ogni momento, qualora venga accertata, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il responsabile del servizio provvede alla revoca dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Responsabile del Servizio dispone la revoca della licenza.

Art. 30

Procedimento sanzionatorio

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.

Il Responsabile del Servizio, sentita la commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio.

Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di, irrogazione, sospensione o revoca, anche il competente ufficio M.C.T.C..

Art. 31

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

Il responsabile dell'ufficio competente, sentita la commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, dispone la decadenza della licenza nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti

dall'art. 17 del presente Regolamento;

b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'auto-
rizzazione da parte del titolare della stessa;

c) per morte del titolare della licenza quando gli eredi legiti-
timi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui
al precedente art. 17 o non abbiano provveduto a cedere
il titolo nei termini previsti dall'art. 18;

d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;

e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi;

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 32

Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni previste dal presente Regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla L.29 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia della licenza.

Art. 33

Informazioni alla C. C. F. A. A.

Di tutti i provvedimenti prescritti dal presente Regolamento riguardanti le autorizzazioni ed i conducenti va data comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma.

Art. 34

Abrogazione norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 35

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

Codice della Strada;

2) essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o al Registro delle Imprese artigiane ai sensi della L. 8 agosto 1985, n.443, per le imprese già esercenti l'attività;

3) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale rilasciata dal Comune la licenza di esercizio;

4) non avere trasferito precedente licenza da almeno 5 anni.

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza:

a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.~

b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n.1423; 31 maggio 1965, n.575; 13 settembre 1972, n.646; 12 ottobre 1982, n.725 e successive integrazioni e modifiche;

c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;

d) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a sei mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla legge 4 gennaio 1968, n.15, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n.21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale.

I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 13

Materie d' esame

Le materie di esame per l'assegnazione della licenza riguardano:

- conoscenza del regolamento comunale d'esercizio;
- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del Comune e della Provincia.

Possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue dei paesi comunitari ed extracomunitari ai fini di conse-

guire un maggior punteggio. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame la lingua della Comunità Economica Europea ed, eventualmente, le altre lingue in genere, per la conoscenza delle quali intende essere sottoposto ad esame.

Art. 14

Assegnazione e rilascio della licenza.
coperto fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 15

Titoli di preferenza

A parità di punteggio preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo.

Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:

- l'essere associati in forma cooperativa, di Società o di Consorzio di imprese purché esercitanti;
- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

Art. 16

Inizio del servizio

Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

In nessun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

Le licenze per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono essere trasferite per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura della licenza, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni

caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito la licenza non può essere attribuita altra licenza, neppure da parte di altro Comune, in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Art. 17 Veicoli di scorta

Nell'ambito di organizzazioni di servizio di N.C.C. il Comune potrà definire, con pianta organica distinta, il numero delle licenze di N.C.C. e le condizioni per la loro assegnazione in soprannumero rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per esigenze di scorta veicoli in fermo tecnico.

Il Comune stabilirà contemporaneamente i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

Art. 18 Comportamento del conducente in servizio.

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
- i) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato.

E' fatto divieto di:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in, difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale.

Restano a carico dei titolari delle licenze e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 19
Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 20
Trasporto portatori di handicap

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio di N.C.C. obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n.384.

Art. 21
Idoneità dei mezzi

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC un tecnico idoneo, all'uopo incaricato dal Comune stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a N.C.C. disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia Comunale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

Art. 22
Tariffe

Le tariffe del servizio N.C.C. sono fissate per un periodo di 2 anni dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento secondo i criteri di cui al D.M. Trasporti del 20 aprile 1995.

Art. 23
Abrogato

Art. 24
Bagagli e animali